



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DELL' 8 GENNAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A inerente l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva del Calcio a Cinque, stagione sportiva 2014/2015.

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A inerente l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva delle fasi finali della Coppa Italia maschile e femminile di Calcio a Cinque, della Winter Cup di Calcio a Cinque, della fase nazionale finale della Coppa Italia Regionale Femminile di Calcio a Cinque e della fase nazionale finale del Campionato Juniores di Calcio a Cinque, stagione sportiva 2014/2015.

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A inerente integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A inerente il regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'Albo del Settore Tecnico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/A inerente l'approvazione della modifica dell'art. 37 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A inerente le sanzioni a carico di Società dilettantistiche o di Settore Giovanile nei casi di condotta violenta ai danni degli Ufficiali di Gara, poste in essere dal 1° gennaio 2015.

CIRCOLARE N. 10 – 2014 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarie della F.I.G.C. avente per oggetto: Interesse Legale per l'anno 2015.

Si informa altresì che la F.I.G.C. con **COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A** ha pubblicato la lista Wada delle sostanze e Metodi Proibiti 2015 in vigore dal 1° gennaio 2015, così come pubblicate sul sito del CONI www.coni.it

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato **COMUNICATO UFFICIALE N. 138** pubblicato dalla L.N.D. inerente la nuova convenzione stipulata tra la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e l'Istituto per il Credito Sportivo.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INATTIVITA' SOCIETA' A.S.D. BIANCO CALCIO

Si prende atto della Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel presente Comunicato Ufficiale, inerente l'esclusione dal Campionato di Promozione Gir. "B, con conseguente dichiarazione di inattività, della sotto elencata società:

(935570) A.S.D. BIANCO CALCIO di Bianco (RC)

Si comunica che tutte le società che avrebbero dovuto incontrare la società A.S.D. BIANCO CALCIO, osserveranno un turno di riposo.

Si informa altresì, che in ossequio all'art 53 - commi 4, 5 e 9 delle N.O.I.F., considerato che l'esclusione è avvenuta nel Girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0 - 3, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

Nei confronti della stessa viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punti 1 e 2, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con la suddetta società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE

Al fine di predisporre i raduni selettivi per la squadra di rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque si invitano le società partecipanti ai Campionati di Calcio a Cinque Serie C1 - Serie C2 e Juniores Calcio a Cinque a voler comunicare alla segreteria del Comitato Regionale Calabria un numero di **tre o più calciatori nati dall'1.01.1996 in poi, un calciatore nato dall'1.01.1994 in poi e un calciatore nato dall'1.01.1995 in poi.**

Le segnalazioni dovranno pervenire al fax. n. 0961.752795 o tramite e-mail all'indirizzo segreteria@crcalabria.it.

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza	
AFFUSO	FRANCESCO	12.09.1999	ASD TREBISACCE	07.01.2015	10.11.2015
CARELLI	MATTEO	30.11.1999	ASD TREBISACCE	07.01.2015	02.11.2015
CIROLLA	MICHELANGELO	28.07.1999	ASD TREBISACCE	07.01.2015	28.11.2015
DONATO	FRANCESCO	10.07.1999	ASD TREBISACCE	07.01.2015	03.10.2015
FILAZZOLA	MARCO	03.08.1999	ASD TREBISACCE	07.01.2015	03.10.2015
SARRO	NICCOLO	16.04.1999	ASD TREBISACCE	07.01.2015	17.10.2015
CARMINITANA	SALVATORE	29.01.1999	ASD AMARONI 08	07.01.2015	04.09.2015

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara BAGNARESE = RIZZICONI CALCIO del 10.01.2015 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a domenica 11 gennaio 2015, ore 14.30.

COPPA ITALIA

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella gara di finale, si proclama vincente la Coppa Italia Dilettanti ed acquista il diritto di partecipare alla Fase Nazionale la sotto elencata società:

F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. di Acri (CS)

Alla società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

Gara POLISPORTIVA FUTURA = FUTSAL KROTON del 17.01.2015 (ore 18.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 17.00.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara VIRTUS CALCIO A 5 = ANDRE del 10.01.2015 (ore 17.00)

La gara a margine, per indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 15.00.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB – Gir. F

Si comunica che a seguito della indisponibilità del proprio campo, la società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB, a partire da mercoledì 14 gennaio 2015, disputerà le proprie gare interne alle ore 18.30, come di seguito specificato:

MERCOLEDI'	14.01.2015	(ore 18.30)	REGGIO FOOTBALL CLUB	POLISPORTIVA FUTURA
Lunedì	26.01.2015	(ore 18.30)	REGGIO FOOTBALL CLUB	LAGANADI
Lunedì	02.02.2015	(ore 18.30)	REGGIO FOOTBALL CLUB	BOVA MARINA C5
Lunedì	16.02.2015	(ore 18.30)	REGGIO FOOTBALL CLUB	C5 FATA MORGANA
Lunedì	23.02.2015	(ore 18.30)	REGGIO FOOTBALL CLUB	ZEFHIR MEGA FIVE

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
BOCALE CALCIO 1983	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	2 - 2
CALCIO GALLICO CATONA	- CORIGLIANO SCHIAVONEA	1 - 0
CASTROVILLARI CALCIO	- SERSALE	0 - 2
CUTRO	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	0 - 0
GUARDAVALLE A.S.D.	- SCALEA 1912	0 - 0
PALMESE A.S.D.	- SAMBIASE LAMEZIA 1923	2 - 1
PAOLANA	- BRANCALEONE	2 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
AUDACE ROSSANESE	- ROGGIANO CALCIO 1973	0 - 0
CITTA AMANTEA 1927	- ROCCABERNARDA A.S.D.	5 - 0
COTRONEI 1994	- GARIBALDINA	2 - 0
FILOGASO	- SAN LUCIDO	2 - 1
JUVENILIA ALTO JONIO	- TORRETTA	1 - 1
LUZZESE CALCIO 1965	- TREBISACCE	1 - 1
PROMOSPORT	- SPORTING CLUB DAVOLI	2 - 0
SANT ANNA	- SAN FILI CALCIO 1926	1 - 3

GIRONE B - 1 Giornata - R		
AURORA REGGIO	- BAGNARESE	2 - 1
DELIESE	- POLISTENA	2 - 1
GIOIOSA JONICA A.S.D.	- LOCRI 1909	2 - 4
MARINA DI GIOIOSA	- BIANCO CALCIO	3 - 0
RIZZICONI CALCIO	- SORIANO 2010	0 - 1
SERRESE	- SAN GIUSEPPE CALCIO	0 - 0
VILLESE CALCIO	- REGGIOMEDITERRANEA	2 - 1

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE - 1 Giornata - A		
CALCIO ACRIS S.C.S.D.	- CALCIO CITTANOVESE	1 - 0

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04-06/01/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 12 Giornata - A		
BELVEDERE 1963	- MIRTO CROSIA	2 - 1

GIRONE D - 12 Giornata - A		
(1) MAMMOLA	- GREFFA MOSORROFA	0 - 0

(1) - disputata il 06/01/2015

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2014

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale

GIRONE A - 13 Giornata - A		
MIRTO CROSIA	- BRUTTIUM COSENZA	0 - 3

GIRONE C - 13 Giornata - A		
EURO GIRIFALCO	- PARENTI	3 - 0

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2014

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale

GIRONE A - 11 Giornata - A			
MM CLUB SPORT	- LAMEZIA SOCCER	11 - 5	GST

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 2 Giornata - R			
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- P.G.S. AURORA GALLICO	9 - 2	GST
CALCIO A 5 FATA MORGANA	- BOVA MARINA C5	6 - 0	
CATAFORIO	- FUTSAL MELITO	2 - 3	
PGS UNIVERSAL	- REGGIO FOOTBALL CLUB	7 - 4	
(1) SOCCER LAB 2009	- POLISPORTIVA FUTURA	3 - 6	
ZEFHIR MEGA FIVE	- LAGANADI	7 - 4	

(1) - disputata il 06/01/2015

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 07.01.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 1/2015

GARZANITI ROBERTO (GUARDAVALLE A.S.D.)
per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 1/2015

LAFACE FILIPPO (BRANCALEONE)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TRINGALI GIUSEPPE (BRANCALEONE)
per avere, a seguito del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, spintonato con un braccio e rivolto parole offensive all'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GALLETTA SIMONE (BRANCALEONE) MAIO TULLIO (PAOLANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHI MARCO (BOCALE CALCIO 1983) EL HADJI KATIM GUEYE (CALCIO GALLICO CATONA)
TEDESCO ANTONIO (GUARDAVALLE A.S.D.) MINUTOLO CATALDO (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

POSTORINO FRANCESCO (CALCIO GALLICO CATONA) BRIA MARIO (CASTROVILLARI CALCIO)
COSENZA IVAN (GUARDAVALLE A.S.D.) PIEMONTESE FRANCESCO (PALMESE A.S.D.)
DEL POPOLO GAETANO (PAOLANA) MORABITO GIUSEPPE (SAMBIASE LAMEZIA 1923)
PICCIRILLO FAUSTO (SCALEA 1912)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

DONATO GIULIANO (CASTROVILLARI CALCIO) DA DALT FRANCO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CATANZARO SCORNAVA MAYCOL (BOCALE CALCIO 1983) STAMATO ENRICO (CORIGLIANO SCHIAVONEA)
MAIONE GIOVANNI (CUTRO) ESPOSITO FABIO (SCALEA 1912)
FAVIERI RAFFAELE (SCALEA 1912)

CAMPIONATO PROMOZIONE

DELIBERE

Gara del 6/ 1/2015 MARINA DI GIOIOSA - BIANCO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. Bianco Calcio;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F., l'art. 17, comma 1, e l'art. 18 comma 1 lettere b) ed m) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società A.S.D. BIANCO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) infliggere alla società A.S.D. BIANCO CALCIO l'ammenda di € 5.000,00 per quarta rinuncia;
- 3) escludere la società A.S.D. BIANCO CALCIO dal prosieguo del campionato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 SAN LUCIDO

per comportamento offensivo, minaccioso e lancio di sputi, senza attingerlo, contro uno degli assistenti arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 300,00 LUZZESE CALCIO 1965

per inadeguata sistemazione degli spogliatoi (mancanza acqua calda). Ulteriore reiterata recidiva specifica. (Con invio alla segreteria del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza per la verifica dell'impianto di riscaldamento dell'acqua).

€ 150,00 VILLESE CALCIO

per comportamento minaccioso verso la terna arbitrale da parte di un proprio sostenitore entrato abusivamente in campo alla fine del primo tempo

€ 150,00 TREBISACCE

per avere propri sostenitori attinto un assistente arbitrale con sputi in varie parti del corpo durante la gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 1/2015

DEL POPOLO FISCHIE DANILO (AURORA REGGIO)

per entrata abusiva in campo durante la gara.

DAGOSTINO VIRGINIO (POLISTENA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 1/2015

NOCERA GRAZIANO (DELIESE)

per comportamento non regolamentare mentre sedeva in panchina (inveiva nei confronti degli occupanti la panchina avversaria).

CAMBREA MASSIMILIANO (RIZZICONI CALCIO)

per proteste durante la gara a decisioni arbitrali .

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DELUCA ROSARIO	(SAN LUCIDO)	GRECO CATALDO	(TORRETTA)
----------------	--------------	---------------	------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOLURI FRANCESCO	(COTRONEI 1994)	OPPEDISANO MARCO	(LOCRI 1909)
PILEGGI MARCO	(LUZZESE CALCIO 1965)	MAMMOLA MARCO	(POLISTENA)
CANDIDO PIETRO	(REGGIOMEDITERRANEA)	GUERRISI PASQUALE	(RIZZICONI CALCIO)
PANTISANO FRANCESCO	(ROCCABERNARDA A.S.D.)	DESIMONE FRANCESCO	(TREBISACCE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

PERCIVALLE FRANCESCO	(CITTA AMANTEA 1927)	PUCCI EMANUELE	(GARIBALDINA)
----------------------	----------------------	----------------	---------------

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

LAURENDI BRUNO	(BAGNARESE)	ANTONELLI ROBERTO	(DELIESE)
TIGNANELLI VITTORIO	(LUZZESE CALCIO 1965)	FURFARO CRISTIAN	(POLISTENA)
ESPOSITO ANTONELLO	(ROGGIANO CALCIO 1973)	SINICROPI SIMONE	(SAN GIUSEPPE CALCIO)
COSENTINO PASQUALE	(TORRETTA)	GRANATA FRANCESCO	(TREBISACCE)
DE MAIO ANTONINO	(VILLESE CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

CANGERI GAETANO ADRIANO	(AURORA REGGIO)	DE NISI FABIO ROSARIO	(FILOGASO)
FEDERICO CORINNO	(SANT ANNA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CARROZZA ANTONIO	(AUDACE ROSSANESE)	MADDALENA DAVIDE	(CITTA AMANTEA 1927)
CORIGLIANO ANNINO GIOVANNI	(COTRONEI 1994)	SPOLETI MICHELE	(DELIESE)
CORIGLIANO GABRIELE	(FILOGASO)	TRIPODI ORLANDO	(FILOGASO)
CITTADINO PIETRO	(GARIBALDINA)	INSANA FRANCESCO	(POLISTENA)
GALLO CARLO	(PROMOSPORT)	MALLONE FABIO	(REGGIOMEDITERRANEA)
SAPONE GIUSEPPE	(REGGIOMEDITERRANEA)	IELO GIANLUCAMARIA	(RIZZICONI CALCIO)
COLOMBO MARCO	(SAN LUCIDO)	ALAMPI GIUSEPPE	(VILLESE CALCIO)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 500,00 CALCIO ACRIS.C.S.D.

per avere propri sostenitori, durante la gara, fatto esplodere un "tonante" petardo senza arrecare danno alcuno, per avere un proprio sostenitore scavalcato la recinzione e tenuto un comportamento minaccioso verso i calciatori della squadra avversaria; per lancio di bottigliette d'acqua in campo senza colpire e di un petardo spento che colpiva senza conseguenze il 4° ufficiale di gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/ 1/2015

PASCUZZO MARIO (CALCIO ACRIS.C.S.D.)

per avere, durante la gara, impedito ad un giocatore avversario di recuperare il pallone (con l'intento di far perdere tempo).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAFFIOTI VALERIO (CALCIO CITTANOVESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

DAGOSTINO SALVATORE (CALCIO CITTANOVESE)

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

FERACO MARCO (CALCIO ACRIS.C.S.D.)

SPOSATO ANDREA (CALCIO ACRIS.C.S.D.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DI IURI FRANCESCO (CALCIO ACRIS.C.S.D.)

CUTANO VINCENZO (CALCIO CITTANOVESE)

RIZZO DANIEL (CALCIO CITTANOVESE)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 14/12/2014 EURO GIRIFALCO - PARENTI

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Euro Girifalco ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest' ultima partecipato il giocatore Maestri Carmine, nato il 15.06.1993, non avente titolo in quanto non tesserato;

Rilevato che alla gara Eurogirifalco - Parenti del 14.12.2014 ha preso parte il giocatore Maestri Carmine, nato 15.06.1993, contrassegnato in distinta con il n. di maglia 9 e che dagli atti in possesso presso il C.R.Calabria risulta tesserato con decorrenza 16.12.2014 e, quindi successivamente alla data di disputa della gara ;

che, pertanto, il calciatore non avente titolo a prendere legittimamente parte alla gara;

visti gli art.1, 18 3 19 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società PARENTI la punizione sportiva della perdita della gara di 0 - 3;
- 2) squalificare il calciatore MAESTRI Carmine per UNA gara effettiva;
- 3) inibire il sig. MELE Pietro, dirigente accompagnatore ufficiale, fino al 7 FEBBRAIO 2015;
- 4) infliggere alla società PARENTI l'ammenda di € 50,00;
- 5) accreditare sul conto della società reclamante Euro Girifalco la tassa reclamo.

Gara del 14/12/2014 MIRTO CROSIA - BRUTIUM COSENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 84 del 18 dicembre 2014;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

che al 28' del primo tempo, in seguito ad una decisione tecnica adottata dall'arbitro a favore della società Brutium Cosenza, il Sig. Pellicanò Vincenzo, dirigente della società Mirto Crosia, entrava in campo correndo verso di lui, lo afferrava "con violenza per il colletto della divisa", lo stratonava più volte facendolo "ondeggiare più volte a destra e a sinistra" e, inoltre, gli metteva le mani al collo premendo "a modo di soffocarlo";

che successivamente il Sig. Pellicanò Vincenzo rivolgeva all'arbitro parole offensive e minacciose mentre propri giocatori protestavano contro lo stesso arbitro;

che l'arbitro a seguito dell'aggressione subita decretava la fine della gara e si portava negli spogliatoi;

letto il reclamo della società Mirto Crosia e ritenuto che lo stesso, per un verso, è basato su fatti volti a comprovare pretesi errori tecnici (comunque insussistenti) e, peraltro, su decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale e, quindi, di competenza della Corte Sportiva di Appello Territoriale;

considerato che l'art. 36 punto 6 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che è diritto delle parti di chiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo Territoriale e, pertanto, la predetta richiesta di audizione formulata dalla società reclamante non può trovare accoglimento;

considerato, altresì, che l'arbitro giunto a Rossano si portava presso il presidio ospedaliero "N. Giannettasio" dove gli veniva diagnosticato "uno stato di agitazione reattivo e cervicalgia" guaribile in 3 giorni;

Ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità del Sig. Pellicanò Vincenzo, dirigente della società Mirto Crosia, e dei propri giocatori, identificati e non, anche per la responsabilità oggettiva della società stessa;

ritenuto che i provvedimenti disciplinari a carico di tesserati sono stati già assunti con il Comunicato Ufficiale n.84 del 18.12.2014;

Visto l'art. 17 punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

Delibera

- 1) infliggere alla società MIRTO CROSIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) rigettare il reclamo proposta dalla società Mirto Crosia ed incamerare la relativa tassa;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)**

REALE VITTORIO (BELVEDERE 1963)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CURIA GAETANO (MIRTO CROSIA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

ALBANESE FRANCESCO (MAMMOLA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

DELIBERE**Gara del 13/12/2014 MM CLUB SPORT - LAMEZIA SOCCER**

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 84 del 18 dicembre 2014;

letto il reclamo con il quale la società Lamezia Soccer chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore MOLINARI MARIO, nato l'8.06.1989, non avente titolo poiché squalificato;

accertato che quanto affermato dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore che ha preso parte alla gara di cui in narrativa è Molinaro Mario nato il 20.11.1997 (e non Molinari Mario nato il 08.06.1989) il quale aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara stessa;

P.Q.M.

- 1) delibera rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
- 2) pubblicare il risultato della gara acquisito in campo MM CLUB SPORT - LAMEZIA SOCCER: 11 - 5.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

DELIBERE

Gara del 5/ 1/2015 CALCIO A 5 FATA MORGANA - BOVA MARINA C5

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Bova Marina C5;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società BOVA MARINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
- 2) penalizzare la società BOVA MARINA di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società BOVA MARINA l'ammenda di € 300,00 per seconda rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5-6-7/01/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAHIRI SAAD (REGGIO FOOTBALL CLUB)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MARTINI SERGIO (REGGIO FOOTBALL CLUB)

FINO EMANUELE (CATAFORIO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 22/01/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2014/2015) RELATIVI:

- AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 – SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
- ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016
- ALLE GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE DI CALCIO A 5 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016
- ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5
- ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5
- ALLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI DI FINALE E PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA UNDER 21
- ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5.

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2014/2015, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello delle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B – Serie A Femminile - Under 21;
2. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia maschile e femminile (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off);
3. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2014/2015;
4. spareggio/promozione al campionato Nazionale Femminile di Serie A Stag. Sport. 2015/2016;
5. gare della I^ Fase della Coppa Italia di Serie B e della I^ Fase della Coppa Italia Femminile di Serie A
6. gare valevoli quali sedicesimi ed ottavi di Finale della Coppa Italia Under 21
7. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Juniores di calcio a 5.

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 e 7 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 36 bis , comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 RELATIVI:

- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – SERIE A FEMMINILE - UNDER 21 DI CALCIO A 5
- ALLA FASE FINALE (III^ FASE) DELLA WINTER CUP DI CALCIO A 5
- ALLA FASE NAZIONALE FINALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE di CALCIO A5
- ALLA FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2014/2015, per i procedimenti avanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello relativi alle seguenti gare:

1. alle fasi finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B - Serie A Femminile - Under 21;
2. fase Finale (III Fase) della Winter Cup;
3. fase Nazionale Finale della Coppa Italia Femminile;
4. Fase Nazionale Finale del Campionato Juniores di Calcio a cinque;

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3 e 4 in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

il termine che cade in un giorno festivo a non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Giudice Sportivo

MARI Marco
già Sostituto Giudice Sportivo
in sostituzione di RIPOLI Francesco,
dimissionario

Sostituto Giudice Sportivo

MORRONE Salvatore

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Sostituto Giudice Sportivo

BONETTI Martina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuta la necessità di adottare un regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'albo del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di adottare il regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'albo del Settore Tecnico secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

AII. A)

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MODALITA' DI SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE
E REINTEGRAZIONE DEI TECNICI DAL RUOLO E DALL'ALBO DEL SETTORE TECNICO

1. La sospensione nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico è automatica e la Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 lett. b) del Regolamento del Settore Tecnico e dal successivo comma 2, la reintegrazione degli Allenatori e dei Preparatori atletici sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate.
2. Gli Allenatori ed i Preparatori atletici che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale.
3. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico, incorso nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 2, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.
4. La cancellazione dall'Albo e dal Ruolo dei Tecnici, nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lett.re b), c) e d) del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale.
5. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico sospeso a seguito di richiesta personale, secondo quanto previsto all'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne faccia domanda scritta purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti tecnici.
6. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi relativi all'aggiornamento e al pagamento delle quote annuali, e ad ogni altro dovere ed obbligo derivante dallo "status di tecnico".

7. I Medici e gli Operatori Sanitari sono sospesi automaticamente dal Ruolo:

- a) nel caso non versino la quota annuale di iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico;
- b) nel caso non partecipino agli incontri ed ai seminari di aggiornamento previsti dagli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) nel caso in cui ne facciano richiesta scritta ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico;
- d) nel caso in cui ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Segreteria del Settore Tecnico dà comunicazione della sospensione a mezzo Comunicato Ufficiale.

8. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate.

9. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito del mancato aggiornamento di cui agli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica con la partecipazione al primo incontro o seminario tenutosi successivamente alla loro sospensione, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.

10. I Medici e gli Operatori sanitari sospesi ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico sono reintegrati nel caso in cui ne facciano domanda scritta o presentino domanda di tesseramento.

11. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito di richiesta personale, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne facciano domanda scritta, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.

12. I Medici e gli Operatori Sanitari che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo, fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cui all'art. 18 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico.

13. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari, incorsi nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 13, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.

Norma transitoria

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 si terrà conto dei mancati pagamenti intervenuti a far data dalla stagione sportiva 2014/2015.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello</p>	<p>Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello</p>
<p>1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:</p> <p>a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.</p> <p>b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.</p> <p>c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o</p>	<p>1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:</p> <p>a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.</p> <p>b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.</p> <p>c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell'AIA. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a</p>

<p>illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.</p> <p>2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.</p> <p>3. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.</p> <p>4. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.</p> <p>5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle</p>	<p>livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	--

<p>precedenti istanze.</p> <p>6. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
--	---------------------

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

Il Consiglio Federale

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;

- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tesse a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

All. A)

CAMPIONATI	COSTO MEDIO GARA
CAMPIONATO DI SERIE D	€ 700
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	€ 210
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	€ 200
CAMPIONATO DI I CATEGORIA	€ 70
CAMPIONATO DI II CATEGORIA	€ 60
CAMPIONATO DI III CATEGORIA	€ 55
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI	€ 90
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI	€ 60
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI	€ 40
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI	€ 35
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI	€ 35
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI	€ 35
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	€ 150
CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE	€ 100
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE	€ 60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE	€ 40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5	€ 1.000
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5	€ 600
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5	€ 400
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€ 200
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5	€ 60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5	€ 50
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€ 40
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5	€ 40
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5	€ 40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE	€ 200
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE	€ 50

30 dicembre 2014

prot. n. 11.604

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 - 2014

Oggetto: Interesse legale per l'anno 2015 –

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre u.s., è stato disposto che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,50 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La riduzione del saggio legale dall'1 allo 0,50 per cento dal 2015, comporta, tra l'altro, un beneficio ai fini del ravvedimento operoso che, come è noto, richiede il versamento, oltre che dell'imposta a suo tempo non versata e della relativa sanzione, degli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso al giorno in cui avviene il pagamento con il ravvedimento.

Pertanto, in caso di ravvedimento operoso da eseguire nel 2015 per versamenti che dovevano essere effettuati nel 2014, dovrà essere calcolato l'interesse dell'1 per cento fino al 31 dicembre 2014 e lo 0,50 per cento per il periodo successivo fino al giorno del pagamento.

Si ricorda che in caso di ravvedimento cd. *lungo*, la sanzione è pari ad un ottavo del 30% e, cioè, al 3,75% dell'imposta dovuta.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A

In allegato si pubblica la lista Wada delle Sostanze e Metodi Proibiti 2015 in vigore dal 1° gennaio 2015, così come pubblicate sul sito del CONI www.coni.it.

PUBBLICATO IN ROMA 19 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 138
Stagione Sportiva 2014/2015

Si rende noto il testo della nuova convenzione stipulata tra la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e l'Istituto per il Credito Sportivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)



CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Tra

- La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito per brevità denominata "LND", domiciliata presso la propria sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, c.f. 08272960587 in persona del dr. Felice Belloli che interviene in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 9 del regolamento della LND;
- L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "ICS", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale € 760.536.443,42 al 31/12/2010, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G.Vico n.5, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Paolo D'Alessio a ciò autorizzato con delibera del 9 aprile 2014;

premesse che

- L'ICS, istituito con legge 24 dicembre 1957, 1295, ha natura di ente pubblico economico e persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività o ad esse complementari;
- L'ICS concede contributi negli interessi sui finanziamenti destinati all'impiantistica sportiva utilizzando le disponibilità di un Fondo speciale di titolarità dello Stato costituito presso l'ICS medesimo;
- LND costituisce la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica inquadrata all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e rappresenta le

CA 8

società e le associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle di calcio femminile, calcio a cinque e beach soccer organizzandone i campionati attraverso le sue strutture competenti avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.


- LND per il tramite delle sue divisioni, dei suoi comitati regionali, delle delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi dipartimenti, gestisce anche l'attività del settore giovanile e scolastico e costituisce la base del calcio italiano, annoverando oltre 14 mila società ed oltre 1 milione e 200 mila tesserati. LND è la famiglia dilettantistica più grande d'Europa, opera e promuove i valori della lealtà sportiva, del rispetto delle regole e della solidarietà sociale.

- LND ha il compito di tutelare, migliorare e promuovere il calcio dilettantistico e gli interessi generali e collettivi dei propri associati in ogni sede, nel rispetto dei suoi fini istituzionali ed in continuità con l'azione fin qui intrapresa dagli organi di Lega, concorrendo all'individuazione dei canali di finanziamento in grado di assicurare ai propri associati le migliori condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze economiche e finanziarie connesse alle attività sportive esercitate.

Le parti condividono la necessità di sviluppare ogni sinergia per favorire, anche attraverso il reperimento delle risorse necessarie, interventi sull'impiantistica sia pubblica che privata destinata alla pratica del calcio dilettantistico, al fine di favorire la maggiore diffusione della pratica del calcio sul territorio nazionale ed una pratica sportiva sicura in impianti moderni ed efficienti ed una gestione meno onerosa degli stessi.

A tal fine, per un più efficiente soddisfacimento delle esigenze finanziarie della LND la presente Convenzione prevede inoltre la possibilità per la stessa di ottenere anticipazioni relative a:

- crediti rivenienti dalla mutualità prevista dal decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 "Legge Melandri" ed assegnate alla LND;



- contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LND con soggetti ad elevato *standing*;
- proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai Campionati di calcio dilettantistici o altre competizioni.

Le parti concordano infine sul fatto che l'investimento nel settore degli impianti sportivi destinati al calcio dilettantistico possa giovare di un'apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti dai predetti soggetti pubblici e privati per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico di tali impianti.

Tutto ciò premesso e considerato si addviene tra la LND e l'ICS alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:


Art.1

L'ICS, nel limite della somma complessiva di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) si impegna a concedere a favore della LND, dei propri associati e degli Enti locali proprietari di impianti sportivi concessi in uso e/o in gestione a società e associazioni sportive appartenenti alla LND, appositamente indicati dalla stessa, mutui per lo sviluppo della pratica e dell'impiantistica sportiva destinata al calcio dilettantistico, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI.

Tali mutui saranno finalizzati ad interventi strutturali concernenti la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto delle attrezzature, il miglioramento, la ristrutturazione, l'efficientamento energetico, il completamento e la messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva calcistica ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

Sarà inoltre possibile mettere a disposizione della LND le risorse necessarie per lo svolgimento della propria attività statutaria.

Per le predette finalità la LND potrà ottenere anticipazioni relative a:

Handwritten signatures in black ink, consisting of several stylized scribbles and lines, located at the bottom left of the page.

- crediti rivenienti dalla mutualità prevista dal decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 “Legge Melandri” ed assegnate alla LND;
- contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LND con soggetti ad elevato *standing*;
- proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai Campionati di calcio dilettantistici o altre competizioni;

L'intervento dell'ICS avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'ICS, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Art.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'ICS il quale terrà presente, nei casi previsti, il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI.

Gli interventi dell'ICS riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'ICS in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari.

Art.4

L'ICS concederà ai soggetti previsti all'art.1 della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui allo Statuto dell'ICS, per interventi strutturali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di utilizzo del Fondo, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà

detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'ICS si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art.5

La LND potrà fornire ai soggetti mutuatari la collaborazione per la progettazione degli impianti nonché promuovere, presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad essa dovessero far ricorso per informazioni al fine di realizzare impianti per il calcio, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione.

Le parti pubblicizzeranno il presente accordo sui propri siti web attraverso un apposito banner nella home page ed una conseguente pagina web in cui si illustrino le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'Istituto e le relative modalità di accesso ed i contenuti della convenzione.

Al fine di rispondere al meglio alle esigenze delle società ed associazioni della LND, la stessa si rende disponibile a fornire ad ICS informazioni relative ad analisi di mercato ed analisi sullo stato dell'impiantistica di propria competenza che ICS utilizzerà per analisi dedicate all'elaborazione di prodotti finanziari specifici relativi agli interventi previsti nella convenzione.

Le parti valuteranno inoltre la possibilità di sviluppare congiuntamente, anche mediante il ricorso a sponsorizzazioni, iniziative di divulgazione dei contenuti dell'accordo o progetti finalizzati allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica secondo criteri di sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

Art.6

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art.4, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di



successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ICS.

Art.7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'ICS.

Art.8

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto dell'ICS, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'ICS e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 18/12/2014

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente

Dr. Felice Belloli

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo D'Alessio





Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

ENTI LOCALI

Durata	IRS	Spread
Fino a 10 anni	7 anni	1,60%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	10 anni	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	12 anni	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	15 anni	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread (*)
Tutte le durate	IRS di durata pari a quella del mutuo	

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Mutui a tasso variabile


ENTI LOCALI

Durata	Euribor	Spread
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,60%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread (*)
Tutte le durate	Euribor a 6 mesi 365	

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l'EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%



**CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL
SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI
D'INTESA**

Mutui a Enti Locali	0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento
---------------------	--

Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'1,00%
--	---

16/09/2014

sf

